



**Protocollo Generale n. 14712/2020**

**OGGETTO: ATTUAZIONE DISPOSIZIONI DPCM 11 MARZO 2020.**

### **IL DIRIGENTE**

#### **VISTI:**

-l'Ordinanza adottata in data 23 febbraio 2020 dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID -19;

-il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 ed in particolare l'art. 3;

-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, avente ad oggetto "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 dell'1 marzo 2020;

-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

**CONSIDERATI** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;



## DISPONE

la chiusura, per il periodo 12/3-25/3/2020 di tutte le attività commerciali richiamate nell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020, che si elencano come segue:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sq>

**-commercio al dettaglio in esercizi di vicinato del settore non alimentare, singoli e all'interno di medie strutture di vendita e in centri commerciali;**  
**-medie strutture di vendita settore non alimentare.**

Sono escluse le attività di commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche, computer, periferiche, apparecchiature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, giornali, riviste e periodici, tabacchi, ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico, materiale termoidraulico, articoli per illuminazione, articoli igienico-sanitari, profumerie, prodotti per la toletta e igiene personale, farmacie e parafarmacie, distributori di carburanti, commercio di piccoli animali domestici, commercio di materiale per ottica e fotografia, commercio di combustibile per uso domestico e riscaldamento, commercio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, commercio di prodotti medicali ed ortopedici in esercizi specializzati. Sono escluse anche le altre forme di vendita tra le quali il commercio elettronico, commercio mediante distributori automatici, commercio per radio, telefono, televisione e corrispondenza;

**-pubblici esercizi: bar, ristoranti, pizzerie.** E' consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, purchè vengano rispettate tutte le misure di sicurezza prescritte per la prevenzione del virus Covid-19 e mantenuta la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Sono escluse le attività di pubblici esercizi situati all'interno di ospedali, di distributori di carburanti sulla rete stradale e autostradale, di stazioni ferroviarie, attività di mensa e catering continuativo su base contrattuale;

**-attività artigianali alimentari: pasticcerie, pizzerie d'asporto, gelaterie.** E' ammessa per tali attività la consegna a domicilio, purchè vengano rispettate tutte le misure di sicurezza prescritte per la prevenzione del virus Covid-19 e mantenuta la distanza interpersonale di almeno 1 metro.;

**-parrucchieri, barbieri ed estetisti;**

Si rammenta che il mancato rispetto delle disposizioni prescritte nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020, sarà punito con l'applicazione dell'art. 650 C.P.

**IL DIRIGENTE SETTORE**  
**COMMERCIO CULTURA EVENTI E SPORT**  
Dott. Giovanni Cazzaniga  
(firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. N. 82/2005)